



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1743

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Indice

| | |
|---|----|
| 1. DDL S. 1743 - XVIII Leg. | 1 |
| 1.1. Dati generali | 2 |
| 1.2. Testi | 4 |
| 1.2.1. Testo DDL 1743 | 5 |
| 1.3. Trattazione in Commissione | 12 |
| 1.3.1. Sedute | 13 |
| 1.3.2. Resoconti sommari | 15 |
| 1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) | 16 |
| 1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 7 (ant.) del 03/03/2020 | 17 |
| 1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020 | 23 |
| 1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 01/07/2020 | 29 |
| 1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 19/11/2020 | 30 |
| 1.3.2.1.5. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 16/12/2020 | 31 |
| 1.3.2.1.6. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 16/03/2022 | 36 |
| 1.3.2.1.7. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 07/04/2022 | 37 |
| 1.3.2.1.8. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 20/04/2022 | 38 |
| 1.3.2.1.9. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/04/2022 | 39 |
| 1.3.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) | 40 |
| 1.3.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022 | 41 |

1. DDL S. 1743 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1743
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Iter

3 giugno 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1743

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Licia Ronzulli](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **27 febbraio 2020**; annunciato nella seduta n. 197 del 27 febbraio 2020.

Classificazione TESEO

MINORI , VIOLENZA E MINACCE , VIOLENZA PSICOLOGICA E MOBBING , INTERNET

Articoli

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), OSSERVATORI (Art.1), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Art.1), INFORMAZIONE (Artt.1, 6), SCUOLA (Art.1), GENITORI (Artt.1, 4, 5), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.1), PRESIDI E VICE PRESIDI (Art.1), DENUNCIA RAPPORTO E REFERTO (Art.1), SITI E PORTALI WEB (Art.2), AMMINISTRATORI (Art.2), REGOLAMENTI (Artt.2, 3), AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI (Artt.2, 3), POSTA ELETTRONICA (Art.2), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Art.2), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Artt.2, 3), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET (Artt.3, 5), CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.3-5), LINEE TELEFONICHE (Artt.4, 5), RESPONSABILITA' CIVILE (Art.4), TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE (Art.5), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.6, 7), CENTRALINISTI (Art.7)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 3 marzo 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 3 marzo 2020) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [2^a \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 28 febbraio 2020. Annuncio nella seduta n. 198 del 4 marzo 2020.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1743

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1743

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **RONZULLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2020

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Onorevoli senatori. - Il presente disegno di legge riprende gli esiti della lunga e approfondita attività svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo, che si è sostanziata nell'approvazione, nel mese di ottobre dello scorso anno, di un documento conclusivo.

Attraverso lo strumento conoscitivo la Commissione ha effettuato una verifica delle reali dimensioni, condizioni, caratteristiche e cause del bullismo anche attraverso la rete, effettuando anche un primo bilancio dei risultati conseguiti dalla legge 29 maggio 2017, n. 71, approvata nel corso della passata legislatura e volta a contrastare proprio il cyberbullismo.

Bullismo e cyberbullismo sono problemi attuali e non ancora risolti, come è confermato dall'elevato numero di vittime, soprattutto adolescenti, che periodicamente notizie di cronaca riportano. Pensiamo al sedicenne di Faenza, che quotidianamente veniva minacciato e costretto a cedere i soldi della merenda al compagno di scuola che lo aveva preso di mira terrorizzandolo e insultandolo anche per le sue origini straniere. Pensiamo ancora ai ragazzi di un istituto di Mirano che ogni giorno venivano presi a schiaffi, minacciati e costretti a consegnare ad un loro compagno di classe le paghette. E come non ricordare il grave episodio di bullismo di carattere antisemita che si è verificato in una scuola media di Ferrara o ancora il tentato suicidio di un quindicenne di Avellino, affetto peraltro da autismo, in seguito ai reiterati scherni e vessazioni subiti dai compagni di classe.

Questi sono solo alcuni casi, ma a questi se ne aggiungono molti altri « sommersi ». Alle vittime di bullismo si aggiunge inoltre l'altrettanto lunga lista di vittime del cyberbullismo e in particolare del *sexting*, che proprio del bullismo rappresenta una delle forme più lesive: la diffusione sul *web* di immagini e video privati sessualmente espliciti (contro la volontà delle persone riprese, ovviamente) può provocare effetti devastanti sulla psiche delle vittime, soprattutto quelle più giovani, spingendole addirittura a togliersi la vita. Condivisibile da questo punto di vista è la recente introduzione del reato di *revenge porn*, con il quale si puniscono penalmente coloro che diffondono senza autorizzazione immagini *hard* realizzate con il consenso dell'interessato, andando a ledere la *privacy*, la reputazione e la dignità della vittima.

Per quanto concerne più in generale il cyberbullismo, sul finire della passata legislatura, con la ricordata legge n. 71 del 2017, alcuni primi passi per contrastare questo odioso fenomeno sono stati compiuti, ma dai lavori della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sono emersi, alla luce dell'esperienza applicativa, alcuni limiti di tale normativa e la conseguente necessità di un intervento correttivo.

Un primo limite è stato ravvisato nell'ambito di applicazione della legge, limitato al solo fenomeno del cyberbullismo. Per quanto diversi nelle modalità, bullismo e cyberbullismo costituiscono uno stesso fenomeno che deve essere contrastato con efficacia. È indispensabile ampliare l'ambito di applicazione delle misure di prevenzione contemplate dalla legge del 2017 anche al bullismo.

Un secondo aspetto da rivedere è stato individuato nella composizione del tavolo tecnico contemplato dalla legge, al quale è demandata la elaborazione di un piano d'azione. I ritardi nel funzionamento del tavolo tecnico sembrano, in larga parte, riconducibili alla scelta legislativa di incardinare il tavolo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, demandando però il ruolo di coordinamento al Ministero dell'istruzione. È necessario quindi restituire coerenza al sistema, prevedendo che tale tavolo sia incardinato presso il Ministero dell'istruzione e ampliandone nel contempo l'ambito di operatività anche al contrasto del bullismo.

Un ulteriore limite della legge n. 71 del 2017 è rappresentato dalle modalità con le quali l'attività formativo-educativa, principale strumento di contrasto al fenomeno, viene realizzata: tale attività è infatti demandata all'autonomia delle singole scuole e al coinvolgimento di associazioni, con evidenti disparità a livello territoriale. Tale sistema merita una revisione, da un lato, attraverso la previsione di una formazione continua, « strutturata » ed uniforme in tutto il Paese e, dall'altro, nel quadro delle linee di orientamento previste a livello nazionale, attraverso un rafforzamento dell'autonomia di ciascuna scuola. Ogni istituto scolastico deve infatti essere libero di istituire un tavolo permanente di monitoraggio del fenomeno con il coinvolgimento dei rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore.

Infine un ultimo limite della legge n. 71 del 2017 è costituito da un non adeguato coinvolgimento delle famiglie. Nel corso dell'indagine conoscitiva è stata all'unisono riconosciuta l'importanza della famiglia quale primaria agenzia educativa nella lotta al fenomeno. È evidente che la legge n. 71 del 2017 si connota per un eccessivo « scolasticocentrismo ». Della famiglia e della sua funzione educativa, che trova peraltro un fondamento anche costituzionale, poco si dice. Una lettura corretta dell'articolo 30 della Costituzione, che riconosce il diritto/dovere di ciascun genitore di mantenere, istruire ed educare i figli, impone alle famiglie un obbligo di « aggiornamento » a fronte della società dell'informazione. Il protagonismo educativo che la legge riconosce alla scuola non deve in nessun modo giustificare il totale esonero delle famiglie da queste funzioni. Deve essere restituita alle famiglie la funzione di agenzia di educazione primaria. I genitori devono essere coinvolti nell'educazione dei loro figli ad un corretto utilizzo delle tecnologie e devono presidiarne l'uso. L'attività conoscitiva ha mostrato inoltre l'esigenza di adottare - oltre all'ammodernamento della legge n. 71 del 2017 - ulteriori misure per il contrasto del fenomeno.

Si ritiene, da questo punto di vista, condivisibile l'approccio preventivo-protettivo della legge n. 71 del 2017: è unanime opinione che la via penalistica, volutamente non percorsa dal legislatore del 2017, non sia efficace né idonea a contrastare il fenomeno che spesso - nel caso del cyberbullismo - peraltro vede sia come autore che come vittima minori di età.

Una politica più efficace è quella volta a rafforzare gli strumenti a protezione delle vittime. Proprio per assicurare un'adeguata protezione soprattutto degli utenti più piccoli, devono essere previsti come obbligatori e gratuiti filtri di protezione e sistemi di *parental control* su tutti i *device*. Questi sistemi, che attualmente devono essere attivati dall'utente o addirittura sono a pagamento, devono essere preinstallati in tutti gli *smartphone*, i *tablet* e gli altri strumenti analoghi, fatta salva ovviamente la facoltà per gli utenti - maggiorenni - di rimuoverli.

Passando al merito, il disegno di legge si articola in tre capi.

Il capo I si compone di un solo articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017, estendendone l'ambito di applicazione al bullismo e intervenendo sulla composizione del tavolo tecnico.

Le disposizioni del capo II recano misure di contrasto al fenomeno del bullismo in rete, attraverso la previsione di più stringenti forme di responsabilità per gli amministratori dei siti e per gli *internet provider*.

In particolare l'articolo 2, sul modello della responsabilità prevista per il direttore responsabile dalla legge sulla stampa, introduce una forma di responsabilità anche per coloro che gestiscono i siti. Si prevedono, in particolare, la figura dell'amministratore responsabile e l'obbligo per ciascun dominio *internet* di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, quale interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile.

L'articolo 3 pone invece in capo agli *internet provider* l'obbligo di adottare misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. La definizione di linee guida è demandata a un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottare d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali.

Il capo III reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete.

L'articolo 4 impone l'obbligatorio inserimento, fra le clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori.

L'articolo 5 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, senza oneri per gli utenti, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, di blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

L'articolo 6 prevede - al fine di assicurare un'adeguata pubblicità agli strumenti di protezione e ai filtri - la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Infine l'articolo 7 prevede l'attivazione di un numero telefonico gratuito nazionale per l'assistenza alle vittime di bullismo e cyberbullismo.

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO

Art. 1.

(Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71)

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) al comma 1, le parole: « fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni » sono sostituite dalle seguenti: « i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e in capo ai soggetti esercenti la responsabilità genitoriale, cui incombono gli obblighi di orientare i figli al corretto utilizzo delle tecnologie e di presidiarne l'uso »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« Art. 3. - *(Piano di azione integrato)* - 1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione *media* e minori, del Garante per la protezione dei dati

personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di *social networking* e degli altri operatori della rete *internet*, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nonché esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dal Ministero dell'istruzione. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, presieduto dal Ministro dell'istruzione, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.

3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di co-regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete *internet*. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati *standard* per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1 del presente articolo, la tipologia dei soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al medesimo comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 il Ministero dell'istruzione, in collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche per la diffusione della conoscenza dei sistemi di *parental control*, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

7. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di euro 150.000 a decorrere dall'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio »;

c) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

2) al comma 2, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e in conformità alle linee di orientamento di cui ai commi 1 e 2, adotta il proprio codice interno per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, e istituisce un tavolo permanente di monitoraggio con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti, degli insegnanti, delle famiglie e degli esperti di settore »;

4) al comma 3, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

5) al comma 4, dopo le parole: « contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

6) al comma 6, dopo le parole: « vittime di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

d) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole: « di cui al comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1-*bis* e 2 » e dopo le parole: « venga a conoscenza di atti di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

2) al comma 2, dopo le parole: « riferimenti a condotte di » sono inserite le seguenti: « bullismo e di »;

e) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-*bis*. Ove, dopo le comunicazioni di cui al comma 1, i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale omettano di assumere le iniziative educative necessarie e i minori coinvolti reiterino condotte di bullismo e di cyberbullismo, il dirigente scolastico ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni competente per territorio, per l'adozione delle iniziative necessarie anche ai sensi degli articoli 330 e 333 del codice civile »;

f) il titolo è sostituito dal seguente: « Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ».

Capo II

DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DEL CYBERBULLISMO

Art. 2.

(Responsabilità dell'amministratore di sito internet)

1. Ogni sito *internet* deve avere un amministratore responsabile, individuato secondo i requisiti stabiliti con proprio regolamento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare la libera, trasparente e responsabile utilizzazione della rete *internet*.

2. A cura dell'amministratore responsabile di cui al comma 1, ogni sito *internet* deve indicare, in una sezione dedicata e facilmente individuabile della pagina principale, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. L'indirizzo di cui al periodo precedente funge da interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile.

3. Fatto salvo quanto previsto da altre specifiche disposizioni di legge, anche con riferimento al diritto all'informazione, l'amministratore responsabile di cui al comma 1 è tenuto:

a) a provvedere agli adempimenti di cui al comma 2, assicurando il pieno ed effettivo funzionamento dell'indirizzo;

b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti in materia di prevenzione e contrasto del cyberbullismo, le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione dell'utente dei suoi servizi, al fine di individuare e prevenire attività illecite;

c) a rimuovere, entro novantasei ore dalla pubblicazione, contenuti illeciti o gravemente lesivi della dignità della persona che siano segnalati o di cui sia venuto a conoscenza;

d) ad adottare gli strumenti di filtraggio di contenuti offensivi della dignità e gli altri *standard* tecnologici individuati con proprio regolamento dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni punisce la violazione degli obblighi di cui al comma 3 con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 15.000 euro.

Art. 3.

(Misure interdittive)

1. Gli *internet provider* adottano misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire, su richiesta dell'autorità giudiziaria, l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone.

2. Ai fini del comma 1, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, individua con proprio regolamento le necessarie linee guida, anche prevedendo un registro unico dei destinatari delle misure e forme d'interdizione degli utenti applicabili contestualmente su più domini *internet*.

3. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni punisce la violazione dell'obbligo di cui al comma 1 con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro.

Capo III

DISPOSIZIONI A TUTELA DEI MINORI

Art. 4.

(Obblighi per gli operatori telefonici)

1. Nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica previsti dall'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, devono essere espressamente richiamate le disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile, relative alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

Art. 5.

(Sistemi di protezione dei minori)

1. Nei contratti di fornitura dei servizi di comunicazione elettronica previsti dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, nonché i fornitori di contenuti devono prevedere, fra i servizi preattivati gratuitamente e disattivabili solo su richiesta dell'utente, sistemi di *parental control*, di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

Art. 6.

(Campagne informative per un uso consapevole della rete internet)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri, anche al fine di assicurare un'adeguata pubblicità ai sistemi di protezione di cui all'articolo 5, promuove periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete *internet* e sui suoi rischi, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Art. 7.

(Numero telefonico gratuito nazionale e applicazione informatica per dispositivi mobili)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia è istituito un servizio per l'assistenza delle vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo, accessibile mediante un numero telefonico gratuito nazionale attivo nell'intero arco delle ventiquattro ore, con i seguenti compiti:

a) fornire alle vittime un servizio di prima assistenza psicologica e giuridica da parte di personale dotato di adeguate competenze;

b) nei casi di urgenza, informare prontamente l'organo di polizia competente degli atti di bullismo e di

cyberbullismo segnalati.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1743
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente

[N. 7 \(ant.\)](#)

3 marzo 2020

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 3 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 13 \(ant.\)](#)

16 dicembre 2020

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente

[N. 13 \(pom.\)](#)

23 febbraio 2022

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 1 \(pom.\)](#)

16 marzo 2022

Comitato Ristretto

[N. 2 \(ant.\)](#)

7 aprile 2022

Comitato Ristretto

[N. 3 \(pom.\)](#)

20 aprile 2022

Comitato Ristretto

[N. 4 \(pom.\)](#)

26 aprile 2022

Comitato Ristretto

2^a Commissione permanente (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 298 \(pom.\)](#)

22 giugno 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 7 (ant.) del 03/03/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE
1^a (Affari Costituzionali)
2^a (Giustizia)
MARTEDÌ 3 MARZO 2020
7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 17,05.

IN SEDE REDIGENTE

(1690) Deputati DORI ed altri. - *Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(1743) Licia RONZULLI. - *Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Discussione del disegno di legge n. 1690, congiunzione con la discussione del disegno di legge n. 1743 e rinvio)

Il presidente [OSTELLARI](#) propone di congiungere la discussione dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, recanti modifiche alle norme sul contrasto al fenomeno del bullismo.

La Commissione conviene.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1a e 2a, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1690, già approvato dalla Camera dei deputati, si compone di 9 articoli.

Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala in primo luogo l'articolo 1 della proposta di legge, il quale interviene sul delitto di atti persecutori, previsto dall'articolo 612-*bis* del codice penale, per estendere l'ambito oggettivo dell'illecito penale alle condotte di reiterata minaccia e molestia che pongono la vittima in una condizione di emarginazione.

In particolare, la riforma - alla lettera *a*) - interviene sul primo comma dell'articolo 612-*bis* per aggiungere ai possibili eventi prodotti dalle condotte reiterate di minaccia o molestia - che attualmente

possono cagionare «un perdurante e grave stato di ansia o di paura» oppure ingenerano «un fondato timore per l'incolumità» della vittima, di un suo prossimo congiunto o del *partner*, oppure costringono la vittima ad «alterare le proprie abitudini di vita» - anche la condizione di emarginazione della vittima. Intervenendo sul terzo comma dell'articolo 612-*bis*, con la lettera *b*), il disegno di legge aggiunge, poi, all'attuale aggravante per fatto commesso in danno di minore, di donna in gravidanza e di disabile, ovvero con armi o da persona travisata, l'aggravante per fatto commesso da più persone. Tali aggravanti comportano un aumento della pena fino alla metà. La lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 1, infine, inserisce un comma nell'articolo 612-*bis* del codice penale per prevedere, in caso di condanna per il reato di atti persecutori, la confisca obbligatoria degli strumenti informatici e telematici eventualmente utilizzati per commettere il reato.

L'articolo 2 del disegno di legge modifica la contravvenzione prevista dall'articolo 731 del codice penale in caso di inosservanza dell'obbligo scolastico. Questo articolo punisce con l'ammenda fino a 30 euro chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza di un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare. Rispetto alla formulazione vigente, la proposta di legge: qualifica espressamente il reato come "proprio" del genitore, dell'esercente la responsabilità genitoriale e di chiunque eserciti le funzioni genitoriali; innalza la pena portando l'attuale ammenda fino a 30 euro all'ammenda da 100 a 1.000 euro; elimina il riferimento all'istruzione elementare, prevedendo l'applicazione della norma penale in caso di violazione dell'istruzione obbligatoria.

L'articolo 4 modifica, poi, la legge sull'istituzione e sul funzionamento del tribunale per i minorenni. In particolare, alla lettera *a*) del comma 1, tramite la riformulazione dell'articolo 25 del regio decreto-legge n. 1404 del 1934, sono apportate alcune modifiche alla disciplina delle misure coercitive di intervento non penale nei confronti di minorenni dalla condotta socialmente inaccettabile. In primo luogo, la riforma interviene sulle diverse ipotesi che consentono l'adozione delle misure rieducative del minore aggiungendo all'"irregolarità per condotta e per carattere" del minore, anche il riferimento a condotte aggressive, anche di gruppo, nei confronti di persone, animali o cose o lesive della dignità altrui. Diverse modifiche attengono altresì al procedimento per l'adozione delle misure. Attualmente esso inizia a seguito di segnalazione non obbligatoria del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell'ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione, per esempio la scuola, o di protezione e di assistenza all'infanzia, come i servizi sociosanitari. Con la riforma, il pubblico ministero è l'unico soggetto che può riferire al tribunale sulla base delle segnalazioni ricevute da chiunque, dopo aver assunto le necessarie informazioni. L'organo competente all'adozione delle misure resta il tribunale dei minorenni. Quest'ultimo dovrà però previamente sentire il minore stesso, i genitori o l'esercente la responsabilità genitoriale. Nell'ordinamento vigente il tribunale, effettuate indagini sulla personalità del minore, può disporre con decreto motivato l'applicazione della misura che ritiene più consona al caso, scegliendo fra affidamento al servizio sociale e collocamento in una struttura. La novità più rilevante della riforma consiste nella previsione di un intervento preliminare rispetto alle suddette misure. Tale intervento consiste nell'attivazione di un percorso di mediazione oppure nello svolgimento di un progetto di intervento educativo con finalità rieducativa e riparativa, sotto la direzione e il controllo dei servizi sociali minorili, che può essere disposto dal tribunale dei minori con decreto, nel quale dovranno essere esplicitati gli obiettivi e la durata dell'intervento. La determinazione del contenuto del progetto educativo è rimessa invece ai servizi sociali territoriali e nello stesso può essere previsto il coinvolgimento del nucleo familiare del minore, tramite un percorso di sostegno all'esercizio della responsabilità genitoriale. A conclusione del progetto, il tribunale dei minorenni, sulla base della relazione predisposta dai servizi sociali, e sentito il minore, i genitori o gli esercenti la potestà genitoriale, adotta un ulteriore decreto motivato optando tra quattro diverse soluzioni: la conclusione del procedimento; la continuazione del progetto o adozione di un progetto diverso in relazione alle mutate esigenze educative del minore; l'affidamento del minore ai servizi sociali; il collocamento del minore in una comunità, da utilizzare solo come *extrema ratio*, ovvero quando tutte le altre possibilità appaiano inadeguate. La riforma conferma le disposizioni vigenti circa il procedimento in camera di

consiglio e il regime delle spese ma aggiunge che ogni provvedimento deve essere preso previo ascolto del minore, anche infradodicesimo, se capace di discernimento, dei genitori o degli esercenti la responsabilità genitoriale. La riforma consente l'assistenza del difensore.

Le ulteriori disposizioni dell'articolo 4, alle lettere da *b)* a *e)*, modificano altre norme della legge minorile, coordinandone il contenuto con il nuovo testo dell'articolo 25. In particolare vengono modificati: l'articolo 26, il quale prevede la possibilità dell'applicazione della misura dell'affidamento del minore ai servizi sociali, anche quando il minore si trovi nella condizione prevista dall'articolo 333 del codice civile, relativo alla condotta del genitore pregiudizievole ai figli. Il riferimento alla misura dell'affidamento ai servizi sociali è sostituito dalla possibilità alternativa del tribunale di disporre l'affidamento stesso oppure il progetto educativo di cui ai commi da 1 a 3 del nuovo articolo 25; l'articolo 27, il quale contiene le prescrizioni in caso di adozione della misura dell'affidamento ai servizi sociali. La modifica consiste nel mero aggiornamento del riferimento normativo della misura; l'articolo 28, che contiene gli obblighi di comunicazione al tribunale dei minori da parte del direttore dell'istituto ove il minore è collocato, in applicazione della misura, attualmente prevista, del collocamento in una casa di rieducazione od in un istituto medico psicopedagogico; la modifica sostituisce il riferimento alla misura del collocamento in comunità e modifica di conseguenza la rubrica dell'articolo; l'articolo 29, che attiene alle modificazioni, trasformazioni e cessazione delle misure amministrative del tribunale dei minori, aggiornandone i riferimenti normativi con quelli introdotti dalla riforma in esame.

Il comma 2 dell'articolo 4 del disegno di legge, prevede la possibilità di consentire anche nel quadriennio 2021-2024 la sperimentazione degli interventi di cui al comma 205 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, estendendo gli interventi contemplati da tale disposizione fino al compimento del venticinquesimo anno di età nei confronti sia di soggetti già destinatari degli interventi sia di altri soggetti che versino nelle condizioni previste dal citato comma 205. A tal fine la disposizione prevede un'apposita copertura al comma 3. In tale disposizione viene inoltre soppressa la previsione della cessazione delle misure. Il comma 250 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, al fine di prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale di coloro che al compimento della maggiore età vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, riserva, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuità dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età.

Per quanto riguarda il disegno di legge congiunto n. 1743, d'iniziativa della senatrice Ronzulli, sottolinea che esso riprende gli esiti dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza sulle tematiche del bullismo e del *cyber-bullismo*, conclusasi con l'approvazione all'unanimità di un documento conclusivo.

La proposta di legge si compone di sette articoli ripartiti in tre Capi. Con particolare riguardo ai profili di competenza della Commissione giustizia, segnala in primo luogo le disposizioni del Capo II, le quali prevedono misure di contrasto al fenomeno del bullismo in rete attraverso la previsione di più stringenti forme di responsabilità per gli amministratori dei siti e per gli *internet provider*.

In particolare l'articolo 2, sul modello della responsabilità prevista per il direttore responsabile dalla legge sulla stampa, introduce una forma di responsabilità anche per coloro che gestiscono i siti. Si prevede, in particolare la figura dell'amministratore responsabile e l'obbligo per ciascun dominio *internet* di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, quale interfaccia unitaria fra gli utenti e l'amministratore responsabile. La violazione degli obblighi ivi previsti è sanzionata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 15.000 euro.

L'articolo 3 pone, invece, in capo agli *internet provider* l'obbligo di adottare misure adeguate, proporzionate ed effettive per interdire l'utilizzo dei profili e la navigazione agli utenti che realizzino attività illecite o gravemente lesive della dignità delle persone. La definizione di linee guida è

demandata ad un regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, da adottarsi d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali. La violazione dell'obbligo è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 5.000 euro, anche in questo caso comminata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Di interesse per la Commissione giustizia sono poi alcune delle disposizioni del Capo III, che reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete.

L'articolo 4, in particolare, impone l'obbligatorio inserimento nei contratti degli utenti stipulati con i fornitori di servizi di comunicazione e di informazione offerti mediante reti di comunicazione elettronica di cui all'articolo 70 del codice delle comunicazioni elettroniche di un espresso richiamo alle disposizioni di cui all'articolo 2048 del codice civile, relative alla responsabilità civile dei genitori nel caso di danni causati dai minori in conseguenza di atti illeciti posti in essere attraverso l'uso della rete.

Ancora, l'articolo 5 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, senza oneri per gli utenti, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di sistemi di *parental control*, di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice per la 1ª Commissione, nell'illustrare il contenuto dei disegni di legge in titolo, si sofferma sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali. Il disegno di legge n. 1690, all'articolo 3 interviene sulla legge n. 71 del 2017 recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del *cyber-bullismo*. Le modifiche proposte sono finalizzate a estendere il campo d'applicazione della legge anche alla prevenzione e al contrasto del bullismo. Con riferimento al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del *cyber-bullismo* - chiamato a redigere il Piano di azione integrato per il contrasto del *cyber-bullismo* -, la proposta prevede la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e attribuisce il coordinamento dei lavori del tavolo al Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Ulteriori modifiche riguardano le linee di orientamento che deve emanare il Ministero dell'istruzione per la prevenzione e il contrasto del *cyber-bullismo*. In particolare, il campo d'applicazione di questo strumento è esteso alla prevenzione e al contrasto anche del bullismo. Si stabilisce, inoltre, che le linee di orientamento, così integrate, debbano essere recepite da ogni istituto scolastico.

Mediante l'introduzione del nuovo articolo 4-*bis*, si prevede che le Regioni possano adottare iniziative volte a fornire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che ne facciano richiesta un servizio di sostegno psicologico agli studenti. Tale servizio è finalizzato a favorire lo sviluppo e la formazione della personalità degli studenti medesimi e a prevenire fattori di rischio o situazioni di disagio, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie.

Si dispone, inoltre, che il dirigente scolastico, a fronte di episodi di bullismo e *cyber-bullismo*, che non costituiscano reato, possa - dopo aver informato i genitori - coinvolgere i servizi sociali per individuare percorsi personalizzati di assistenza delle vittime e di "accompagnamento rieducativo" degli autori degli atti, oppure attivare le autorità competenti per l'adozione delle misure rieducative previste dall'articolo 25 della legge sui tribunali per i minorenni.

L'articolo 5 dispone un adeguamento dello statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 1998 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 2007. Per l'adeguamento dello statuto, si individuano i seguenti principi: prevedere che la scuola si impegni a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare l'emersione di episodi riconducibili ai fenomeni del bullismo e del *cyber-bullismo*, di situazioni di uso o abuso di alcool o di sostanze stupefacenti e di forme di dipendenza; prevedere che il Patto educativo di corresponsabilità educativa contenga l'impegno da parte delle famiglie a partecipare ad attività di formazione organizzate dalla scuola, con particolare riferimento all'uso della rete internet e delle comunità virtuali, e a collaborare con la scuola per consentire l'emersione degli episodi sopra indicati; prevedere, nell'ambito dei doveri dello studente, che gli

studenti siano tenuti a rispettare il dirigente scolastico, i docenti, il personale della scuola e i loro compagni.

L'articolo 6 prevede interventi del Ministero dell'istruzione volti a predisporre strumenti di monitoraggio del fenomeno del bullismo e a sviluppare le competenze dei docenti che devono fronteggiare tali fenomeni. In particolare, il Ministero dell'istruzione è tenuto a mettere a disposizione delle scuole proprie piattaforme di formazione e monitoraggio, al fine di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del *cyber*-bullismo. Inoltre, per prevenire e ridurre i conflitti in ambito scolastico, sono erogati moduli di formazione specifici anche relativi all'educazione all'intelligenza emotiva, che mirino a sviluppare relazioni positive tra pari e a promuovere rapporti interpersonali ispirati al rispetto e all'uso di forme di comunicazione non violente.

L'articolo 7 istituisce un numero telefonico nazionale gratuito per fornire assistenza alle vittime di bullismo e di *cyber*-bullismo. Più nel dettaglio, si prevede che presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri sia assicurato un servizio di assistenza accessibile tramite il numero pubblico 114, gratuito e attivo 24 ore su 24. Tale servizio è chiamato a fornire alle vittime, o ai loro congiunti, assistenza psicologica e giuridica e, nei casi di urgenza, a informare prontamente le autorità di polizia. Nell'ambito dell'applicazione informatica offerta gratuitamente dal servizio 114, si prevede una specifica area dotata di una funzione di geolocalizzazione, attivabile previo consenso dell'utilizzatore, nonché di un servizio di messaggistica istantanea.

L'articolo 8, al fine di contrastare il fenomeno del bullismo con azioni di carattere preventivo, dispone che l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicuri lo svolgimento di una rilevazione - con cadenza triennale - degli atti di bullismo che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più esposti al rischio. L'articolo 9 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Riguardo al disegno n. 1743, segnala che il contenuto del provvedimento è di prevalente competenza della Commissione affari costituzionali; tuttavia ne è stata disposta l'assegnazione in sede di Commissioni riunite al fine di consentire la trattazione congiunta con il disegno di legge approvato dalla Camera.

Nell'ambito dei profili di competenza della Commissione affari costituzionali, si segnala il Capo I che, composto di un solo articolo, apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. Similmente al disegno di legge n. 1690, la proposta in esame estende l'ambito di applicazione della legge n. 71 anche al fenomeno del bullismo. A differenza dell'altro provvedimento, il disegno di legge reca anche una definizione di bullismo, inteso come l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime minorenni, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni anche per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, genere, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Analogamente al disegno di legge n. 1690, inoltre, la proposta interviene sulla composizione del tavolo tecnico, spostandone l'incardinamento presso il Ministero dell'istruzione e attribuendo al Ministro dell'istruzione il coordinamento dei lavori dello stesso. Il Capo III reca una serie di disposizioni a tutela dei minori in rete. In particolare, l'articolo 6 prevede - al fine di assicurare un'adeguata pubblicità agli strumenti di protezione e ai filtri - la possibilità per la Presidenza del Consiglio dei ministri di promuovere periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sull'uso consapevole della rete e dei suoi rischi, avvalendosi dei principali *media*, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.

Infine l'articolo 7, in analogia all'articolo 7 del disegno di legge n. 1690, prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la famiglia, di un numero telefonico gratuito nazionale attivo 24 ore al giorno per l'assistenza alle vittime di bullismo e *cyber*-bullismo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che i disegni di legge nn. 1180 e 1275, originariamente assegnati alle Commissioni rispettivamente 1a e 2a, potrebbero essere utilmente riassegnati per connessione di materia alla presente sede riunita delle due Commissioni. Analoga assegnazione sarebbe auspicabile per il disegno di legge n. 1692.

In attesa di tali sviluppi, propone che il seguito della discussione congiunta sia rinviato.

Le Commissioni riunite convengono.

La seduta termina alle ore 17,30.

1.3.2.1.2. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio 2020.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) annuncia di essere a conoscenza di una iniziativa legislativa ministeriale riguardante la materia in oggetto; chiede pertanto la sospensione della trattazione del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si oppone ritenendo invece necessario andare avanti, in attesa del disegno di legge ministeriale, per poi disporre in un secondo momento l'eventuale riunione dei due disegni di legge relativi al medesimo argomento.

Il presidente [OSTELLARI](#) ritiene inopportuna la sospensione, dal momento che agli atti non risulta ufficialmente alcun disegno di legge di iniziativa ministeriale; invita pertanto i Gruppi a concordare un termine per gli emendamenti, sul quale invitare la Commissione a pronunciarsi in una prossima seduta.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) non condivide la necessità che s'individuino da subito un termine per la fissazione degli emendamenti visto l'imminente arrivo del disegno di legge governativo annunciato dal ministro Bonafede.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni di un eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo. Sebbene il provvedimento annunciato dal Governo affronti la questione degli incarichi politici dei magistrati, l'*iter* del disegno di legge di cui il senatore Caliendo è primo firmatario è già in fase avanzata di esame.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) insiste perché si rinvi la trattazione per consentire a tutti di avere maggior tempo per approfondire una materia tanto complessa e, nelle more, attendere l'eventuale arrivo del disegno di legge governativo già annunciato dal Ministro.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime una netta contrarietà sull'ipotesi di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo in attesa che il Governo presenti una propria proposta, poiché in questo modo il Parlamento rinunciarebbe alle proprie prerogative. Concorda, invece, sulla possibilità di ampliare i tempi della discussione, per consentire una riflessione più approfondita sul tema. Qualora nel frattempo dovesse pervenire il provvedimento annunciato dal Ministro della giustizia, si potrà tenerne conto nel seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone di mantenere aperta la fase della discussione generale, senza che questo possa ostare ad una prima indicazione in termine di ordine dei lavori: invita i senatori a depositare gli emendamenti entro le ore 12 di venerdì 19 giugno 2020, fermo restando che sarà comunque lasciato il tempo necessario per approfondire la materia a chi ancora non lo abbia fatto, consentendogli di intervenire nella seduta che dovrebbe tenersi nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1075\) CRUCIOLI](#). - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), facendo presente che non tutti i soggetti individuati dai Gruppi hanno ancora fatto pervenire loro contributi istruttori, si riserva di sollecitare i restanti, valutando eventualmente la reviviscenza dell'ipotesi delle audizioni se non dovesse essere data risposta entro martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1690\) Deputati DORI ed altri](#). - *Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1180\) Daniela DONNO ed altri](#). - *Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1275\) BALBONI ed altri](#). - *Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

[\(1692\) PILLON ed altri](#). - *Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo,*

pornografia e violenza tra i minori

(1743) Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(1747) Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1a e 2a, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri (M5S), si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge n. 71 estendendone il campo d'applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l'articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato ad elaborare il piano di azione integrato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo. Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L'articolo 2, infine, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri (Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, rubricato "*Bullismo*". La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 612-*quater* prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio.

Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*. L'articolo 3 infine prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo - prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole - «responsabilizzare» maggiormente i genitori, che acquistano *devices* che sono dati in uso ai propri figli.

Il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, infine, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo. In primo luogo il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017, anche il fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Il disegno di legge poi introduce sanzioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede l'applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. E' previsto poi un aumento di pena (fino alla metà), nei casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore, o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa. E nei casi di condanna definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti ad implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti. Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica. Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* ». Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo*, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di *cyberbullismo*, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di *cyberbullismo*, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; ed infine l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di *cyberbullismo* che

garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice per la 1a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge n. 1180, a prima firma della senatrice Donno e originariamente assegnato alla sola 1a Commissione, interviene sulla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, estendendone l'ambito di applicazione anche al fenomeno del bullismo.

A tal fine è modificato il titolo stesso della legge ed è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico che, rispetto a quello attualmente vigente, comprende anche la prevenzione e il contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'istruzione, redige un piano di azione integrato e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, al quale devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet. Il piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

La proposta prevede inoltre che il Ministro dell'istruzione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico.

Nelle more dell'adozione del piano di azione integrato così predisposto, si prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri, introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, concernente il reato di bullismo. Poiché tale proposta era stata originariamente assegnata alla sola Commissione giustizia, rinvia all'illustrazione della relatrice D'Angelo.

Il disegno di legge n. 1692, a prima firma del senatore Pillon, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli.

Nell'ambito dei profili di competenza della 1a Commissione, segnala in particolare i primi due articoli: l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno; l'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

Infine, il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. In primo luogo, il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Inoltre, il testo modifica la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica.

Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo». Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbullismo che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

Data la complessità dell'argomento, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione dei disegni di legge testé illustrati con i disegni di legge nn. 1690 e 1743 riguardanti la stessa materia.

La Commissione concorda.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) richiede di procedere ad un ciclo di audizioni per approfondire la materia e chiede altresì l'acquisizione dei lavori della commissione infanzia sull'argomento.

Il [PRESIDENTE](#) propone come termine per l'indicazione degli auditi martedì 9 giugno alle ore 14,30.

La Commissione concorda

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.3. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020

Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione

[BALBONI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 18,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI E ASSOCIAZIONI INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1690,
1180, 1275, 1692, 1743 E 1747*

1.3.2.1.4. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Vice Presidente della 1^a Commissione

[GARRUTI](#)

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 12

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1690 E
CONNESSI (BULLISMO)*

1.3.2.1.5. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 16/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020
13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[PARRINI](#)
indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
[GARRUTI](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Mauri.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente [PARRINI](#) comunica che al termine delle audizioni informali che si sono svolte in relazione al provvedimento all'esame, nelle riunioni degli Uffici di Presidenza riuniti alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Propone, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inizio dell'esame del disegno di legge in titolo a partire da domani, giovedì 17 dicembre, di avviare la discussione generale e concluderla nella seduta già convocata per le ore 13 di oggi, fissando fin d'ora - qualora vi fosse il consenso unanime di tutti i Gruppi - il termine per la presentazione di emendamenti. In questo modo, considerati i tempi molto ristretti a disposizione per l'esame in sede referente, si potrebbe tentare di esaminare e votare le proposte di modifica eventualmente proseguendo i lavori a oltranza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che nella seduta dell'Assemblea convocata per le ore

9,30 di domani è prevista solo la discussione sulle questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge, e non è fissato un orario per l'esame del disegno di legge stesso. Pertanto, per quanto i tempi siano ristretti, data l'imminente scadenza del provvedimento, non ritiene indispensabile completare l'esame in sede referente entro la mattina di domani, e ritiene perciò che vi sia la possibilità di fissare il termine per gli emendamenti alla conclusione della discussione generale, come previsto dal Regolamento.

Il presidente [PARRINI](#), preso atto del dissenso del Gruppo della Lega, comunica che saranno applicate in modo stringente le regole procedurali, senza tener conto della particolare ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,15.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con le osservazioni del senatore Augussori, ribadisce che nella seduta di domani mattina l'Assemblea dovrà deliberare sulle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, per cui non è necessario che si sia già concluso l'esame in sede referente, con il conferimento del mandato al relatore. Considerato che la scadenza del decreto-legge è prevista per la mezzanotte di sabato 19 dicembre, ritiene che il Regolamento del Senato lasci margini sufficienti per la conversione in legge del provvedimento. Illustra, quindi, una proposta di questione pregiudiziale, in quanto il testo del decreto - a suo avviso - presenta numerose criticità.

In primo luogo, sottolinea la mancanza di omogeneità della materia, come risulta peraltro già dal titolo del provvedimento. Allo stesso tempo, l'ampiezza e varietà dei temi trattati giustifica l'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite, nonostante le motivazioni in senso contrario argomentate nelle sedute della Commissione affari costituzionali su questo aspetto.

Ricorda, inoltre, che il provvedimento reca anche modifiche al decreto-legge n. 53 del 2019, che il Presidente della Camera dei deputati aveva assegnato in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e giustizia. Del resto, anche i rilievi proposti dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, nella lettera inviata contestualmente inviata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avevano evidenziato criticità relativamente alle sanzioni introdotte per la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali, materia che evidentemente afferisce alla competenza della Commissione giustizia.

In secondo luogo, ritiene che il provvedimento sia carente dei requisiti di necessità e urgenza. Quanto all'urgenza, sottolinea che il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 21 ottobre di quest'anno, addirittura 16 giorni dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, senza considerare che da più di un anno la nuova maggioranza sottolineava l'opportunità di modificare i cosiddetti decreti sicurezza dell'allora ministro dell'interno Salvini.

Con riferimento al requisito della necessità, nota che nel periodo in cui il decreto è stato adottato era già in corso la seconda fase dell'emergenza sanitaria: quindi le priorità, a suo avviso, erano ben altre, rispetto alla revisione della materia dell'immigrazione, che risultava già adeguatamente regolata, visto che si era registrata una drastica riduzione degli sbarchi di immigrati irregolari sul territorio nazionale, con conseguenti risparmi di spesa che adesso sarebbero quanto mai utili per l'allestimento di ospedali attrezzati per affrontare la pandemia.

Ritiene quindi incomprensibile come si sia potuto considerare necessario, in un periodo di grave emergenza sanitaria, ampliare la possibilità di ingresso degli immigrati irregolari nel territorio nazionale e rendere più elastiche le norme in materia di rilascio dei permessi di soggiorno.

Sottolinea, inoltre, che la necessità di un intervento è stata determinata anche dalla sostanziale disapplicazione della normativa vigente, considerato che, a partire dall'insediamento del secondo Governo Conte, gli sbarchi si sono addirittura triplicati rispetto al 2018, quando il Ministro dell'interno era l'onorevole Minniti. Per questo motivo, ipotizza che si possa prefigurare il reato di omissione di atti d'ufficio o, addirittura, quello di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Conclude evidenziando che il Governo dovrebbe altresì prevedere adeguate politiche per l'accoglienza degli immigrati, che invece continuano a vivere sul territorio nazionale in modo disumano, in spregio di qualsiasi norma igienico-sanitaria e ciò è tanto più grave in presenza del Covid-19, anche perché la mancanza di controlli favorisce la fuga perfino di immigrati contagiati. In tal caso, si dovrebbe valutare se il favoreggiamento dell'immigrazione sia perfino doloso. Chiede quindi che la questione pregiudiziale sia posta in votazione.

Il presidente [PARRINI](#) avverte che nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, considerando le Commissioni riunite come un unico organo.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), concordando con il senatore Calderoli, solleva forti perplessità sulla costituzionalità del decreto riguardo alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione; dubita della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, denuncia in particolare la mancanza di omogeneità delle norme contenute nel decreto, citando a sostegno delle sue tesi svariate pronunce della Corte Costituzionale.

Il decreto, a suo dire, si occuperebbe di materie disomogenee quali le norme in materia di immigrazione, le norme introduttive di nuovi reati, le norme che modificano il codice di procedura penale; insiste affinché venga posta in votazione la questione pregiudiziale del senatore Calderoli. In chiusura condivide una riflessione di matrice politica derivante dal fatto che l'articolo 7 del decreto modifica ancora una volta l'articolo 131-*bis* del codice penale, norma che, pur essendo stata fortemente voluta, a suo tempo, da un governo di centro-sinistra, è stata continuamente modificata in senso restrittivo dai successivi governi; auspica pertanto una riflessione volta all'abrogazione di tale disposizione non attraverso l'uso del decreto-legge ma tramite la legge, strumento più adeguato che consente il pieno coinvolgimento dell'assise parlamentare; infine, nonostante la delicatezza la complessità della materia lamenta il contingentamento dei tempi per l'esame del decreto presso le competenti Commissioni del Senato; questa scelta di compressione dei tempi dettata dall'inaccettabile allungamento dei tempi di esame presso la Camera dei deputati finisce col mortificare il dibattito parlamentare al Senato, offendendo le prerogative della Presidenza e dei membri delle Commissioni medesime.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in via incidentale, propone un richiamo al Regolamento, rilevando che, ai sensi dell'articolo 165, in occasione dell'esame del progetto di bilancio e del conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, il Presidente della 5ª Commissione permanente esamina i documenti insieme ai Presidenti delle altre Commissioni permanenti, prima di riferire all'Assemblea. A suo avviso, bisognerebbe consentire quanto meno al presidente Ostellari di partecipare a tale riunione, senza però privare l'opposizione di un proprio esponente, che peraltro ha l'incarico di Presidente della Commissione giustizia.

Il presidente [PARRINI](#), dopo aver confermato che la riunione è convocata per le ore 9,45, sottolinea che i Presidenti delle Commissioni permanenti hanno la facoltà, e non l'obbligo, di parteciparvi. Qualora il presidente Ostellari intendesse prendervi parte, annuncia che farà altrettanto per riequilibrare la rappresentanza nelle Commissioni riunite, facendosi sostituire dal vice presidente Garruti. In alternativa, si potrebbe chiedere al Presidente della Commissione bilancio di posticipare la riunione.

Il presidente OSTELLARI conferma la propria intenzione di partecipare alla riunione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la riunione sul bilancio interno del Senato non può essere rinviata perché l'argomento è all'esame dell'Assemblea già nel primo pomeriggio di oggi.

Il presidente [PARRINI](#) conferma quindi che lascerà l'aula con il Presidente Ostellari.

Riprende la discussione sulla questione pregiudiziale.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), nel richiamarsi alle considerazioni dei senatori Calderoli e Pillon circa la mancanza di omogeneità del provvedimento, si sofferma sulla carenza del requisito dell'urgenza. Infatti, è ormai trascorso un notevole lasso di tempo dalla promulgazione del decreto-legge n. 53 del 2019, accompagnata dalla lettera contenente le raccomandazioni del Presidente della Repubblica in ordine all'entità delle sanzioni amministrative previste per la violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane e alla applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Peraltro, il testo proposto dal Governo non si limita a correggere queste misure ma, anche a causa delle integrazioni effettuate in prima lettura, ha un contenuto molto più ampio.

Ravvisa poi ulteriori profili di incostituzionalità. Pur concordando sulla necessità di armonizzare l'ordinamento italiano al rispetto degli obblighi internazionali, come sollecitato anche dal Capo dello Stato, evidenzia che l'articolo 10 della Costituzione non prevede un'apertura indiscriminata dei confini nazionali. Inoltre, a suo avviso, si determina una disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tra i cittadini che percepiscono in media un assegno sociale di circa 500 euro e gli immigrati irregolari, che costano allo Stato italiano più di mille euro.

Critica, inoltre, la riduzione delle sanzioni per le ONG che utilizzano imbarcazioni come "taxi del mare", soprattutto a fronte della mancata attuazione degli accordi di Malta sulla redistribuzione degli immigrati, la cui conclusione aveva invece suscitato la particolare soddisfazione del ministro Lamorgese.

A suo avviso, il provvedimento finisce per incoraggiare l'immigrazione clandestina, ricordando altresì che l'articolo 4 favorisce il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, riducendo i tempi per la conclusione dei relativi procedimenti.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo, un voto favorevole sulla proposta di questione pregiudiziale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) respinge l'approccio alla questione dell'immigrazione solo sulla base di dati e statistiche, trascurando invece il quadro giuridico complessivo, che è quello della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, inalienabili e universali, da cui non si può prescindere nel regolare la convivenza nell'ambito della comunità internazionale.

A suo avviso, la questione della solidarietà nei confronti di altri esseri umani non può essere utilizzata in modo strumentale nell'ambito della polemica politica, ma va affrontata dal legislatore con sensibilità e intelligenza. Critica, pertanto, quelle espressioni che considerano le ONG come "taxi del mare" e gli immigrati come "untori", soprattutto a fronte della situazione drammatica in cui versano queste persone, moltissime delle quali perdono la vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Pertanto, pur con alcune inevitabili carenze, ritiene che il provvedimento sia straordinariamente urgente e necessario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene a sostegno della mozione del senatore Calderoli ritenendo che manchino i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in particolare la straordinarietà ed urgenza; concorda con l'opinione dei colleghi che lo hanno preceduto di cui condivide le ragioni giuridiche a sostegno della questione pregiudiziale; ricorda la posizione del suo partito volta a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina; ricorda come l'unico modo sia tentare di scoraggiare le partenze dal continente africano attraverso il ricorso all'istituto del blocco navale cui, a onor del vero, ha già fatto ricorso anche un Governo di centro-sinistra, il governo Prodi, sul finire degli anni 90; denuncia la necessità di interventi strutturali sull'emergenza dell'immigrazione, nonché la mancanza di omogeneità delle materie oggetto del decreto che riuniscono disposizioni penali, procedurali, di proroga di termini; ricorda come la stessa Presidenza della Repubblica, per l'emanazione del decreto,

abbia impiegato un lasso di tempo non indifferente, a riprova della necessità di svolgere una attenta riflessione sulla materia.

Ritiene infine, facendo riferimento alla delicatezza del periodo attuale caratterizzato da una pandemia e da una crisi economica senza precedenti, che vi fossero altre priorità delle quali il Governo avrebbe dovuto occuparsi, e preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di pregiudiziale di costituzionalità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), incidentalmente, propone un richiamo al Regolamento, sottolineando che, secondo il comma 2 dell'articolo 34, le Commissioni riunite dovrebbero essere presiedute dal vice presidente Balboni e non dal vice presidente Garruti.

Chiede quindi al vice presidente [BALBONI](#) di consentire l'intervento nel dibattito a un rappresentante per Gruppo per ciascuna delle due Commissioni, come del resto è accaduto sulla questione dell'assegnazione del provvedimento. Peraltro, anche nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite sono presenti tutti i Capigruppo.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Augussori, sottolinea di aver concordato con il vice presidente Balboni di assumere la Presidenza, pur non essendo il più anziano.

Quanto al dibattito sulle questioni pregiudiziali, ricorda che, analogamente a quanto avviene in Assemblea, è consentito l'intervento di un solo rappresentante per Gruppo.

Pertanto, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calderoli, che risulta respinta.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che non vi sono margini di tempo sufficienti per iniziare la discussione generale, in quanto a breve è previsto l'inizio della seduta dell'Assemblea. Sarebbe più ragionevole, pertanto, sospendere l'esame del provvedimento.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), dichiara aperta la discussione generale. Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge nn. [1690](#) e connessi (bullismo) che si sono svolte nella riunione degli Uffici di Presidenza riuniti del 19 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.3.2.1.6. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 1 (pom.) del 16/03/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1690 e connessi

Riunione n. 1

MERCOLEDÌ 16 MARZO 2022

Relatrici: [MANTOVANI \(M5S\)](#) e [D'ANGELO \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,25

(1690) *Deputato DORI ed altri. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(1180) *Daniela DONNO ed altri. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

(1275) *BALBONI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

(1692) *PILLON ed altri. - Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori*

(1743) *Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(1747) *Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.7. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 2 (ant.) del 07/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1690 e connessi

Riunione n. 2

GIOVEDÌ 7 APRILE 2022

Relatrici: [MANTOVANI \(M5S\)](#) e [D'ANGELO \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 10,35 alle ore 10,55

(1690) *Deputato DORI ed altri. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(1180) *Daniela DONNO ed altri. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

(1275) *BALBONI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

(1692) *PILLON ed altri. - Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori*

(1743) *Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(1747) *Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.8. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 20/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1690 e connessi

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022

Relatrici: [MANTOVANI \(M5S\)](#) e [D'ANGELO \(M5S\)](#)

Orario: dalle ore 13,10 alle ore 13,40

(1690) *Deputato DORI ed altri. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(1180) *Daniela DONNO ed altri. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

(1275) *BALBONI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

(1692) *PILLON ed altri. - Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori*

(1743) *Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(1747) *Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.1.9. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 4 (pom.) del 26/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

Comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 1690 e connessi

Riunione n. 4

MARTEDÌ 26 APRILE 2022

Relatrici: [MANTOVANI \(M5S\)](#) e [D'ANGELO \(M5S\)](#)

Orario: dalle 18,40 alle 18,50

(1690) *Deputato DORI ed altri. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

(1180) *Daniela DONNO ed altri. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

(1275) *BALBONI ed altri. - Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

(1692) *PILLON ed altri. - Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo, pornografia e violenza tra i minori*

(1743) *Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(1747) *Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

1.3.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 298 (pom.) del 22/06/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 2022
298ª Seduta

Presidenza del Presidente
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REDIGENTE

(2419) Deputato Giorgia MELONI ed altri. - Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, approvato dalla Camera dei deputati

(1425) SANTILLO ed altri. - Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali per attività espletate per conto dei committenti privati e di contrasto all'evasione fiscale

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri.

Dopo brevi interventi del [PRESIDENTE](#) e dei senatori [BALBONI](#) (FdI), [CUCCA](#) (IV-PSI), [MIRABELLI](#) (PD) e [ROSSOMANDO](#) (PD), il RELATORE ed il sottosegretario SISTO si riservano di esprimere i pareri martedì prossimo.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 381)

(Parere alle Commissioni 9a e 12a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA](#) (PD), in riferimento all'articolo 7, comma 6, considera che l'accesso alle informazioni di dettaglio contenute nella Banca Dati Nazionale (BDN) può essere rilevante nell'accertamento di possibili condotte illecite oggetto di indagini, per cui è opportuno prevedere che

l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla polizia giudiziaria. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 7, comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: "L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria".

In riferimento all'articolo 14, comma 2, la medesima oratrice considera che la registrazione dell'esito dei controlli veterinari nel sistema informativo può rivelarsi cruciale in caso di riscontro di non conformità e che si tratta di mera attività materiale di immissione di dati, per cui appare opportuno prevedere un termine inferiore rispetto a quello, attualmente previsto, di trenta giorni, entro il quale immettere tali dati. Considerato altresì che gli esiti dei controlli veterinari possono essere di utilità nell'accertamento di eventuali condotte illecite, è necessario prevedere che le forze di polizia in caso di indagini possano aver accesso al sistema informativo. Ne deriva la proposta di condizione seguente: all'articolo 14, comma 2, sostituire le parole: "trenta giorni" con le parole: "cinque giorni" e aggiungere, in fine, il seguente periodo: "L'accesso al portale di cui al periodo precedente è sempre consentito, in modalità di consultazione, alla polizia giudiziaria".

In riferimento all'articolo 17, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 17, si propone di aumentarne l'ammontare mediante la proposta di osservazione seguente. Occorre, all'articolo 17, apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 500 euro a 5.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 10.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 5.000 euro" con le parole: "da 15.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro".

In riferimento all'articolo 18, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 18, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 18 occorre: sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 3.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro".

In riferimento all'articolo 19, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 19, si propone di aumentarne l'ammontare, mediante la proposta di osservazione seguente. All'articolo 19, occorre apportare le seguenti modifiche: al comma 1, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 2, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 3, sostituire le parole: "da 1.000 euro a 6.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 8.000 euro"; al comma 4, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro"; al comma 5, sostituire le parole: "da 2.000 euro" con le parole: "da 5.000 euro"; al comma 6, sostituire le parole: "da 200 euro a 2.000 euro" con le parole: "da 2.000 euro a 5.000 euro"; al comma 7, sostituire le parole: "da 2.000 euro a 20.000 euro" con le parole: "da 6.000 euro a 30.000 euro"; al comma 8, sostituire le parole: "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole: "da 500 euro a 2.000 euro"; al comma 9, sostituire le parole: "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole: "da 3.000 euro a 5.000 euro".

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI) senza una disciplina autorizzatoria non comprende quali limiti e quali funzioni spieghi la "consultazione" della banca dati proposta dalla senatrice Cirinnà; sugli incrementi edittali proposti, sarebbe invece incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [D'ANGELO](#) (M5S), [GRASSO](#) (Misto-LeU-Eco), [DAL MAS](#) (FIBP-UDC), [BRIZIARELLI](#) (L-SP-PSd'Az), [CIRINNA'](#) (PD), [MIRABELLI](#) (PD) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore un'ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (n. 382)

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (PD), considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, propone di aumentarne l'ammontare con la seguente proposta di osservazione: all'articolo 24, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "da euro 3.000" con le parole: "da 10.000 euro" e le parole: "da euro 1.000" con le parole: "da 5.000 euro".

Considerato poi che non è stato attuato, in sede di predisposizione dello schema di decreto legislativo, il criterio di delega di cui alla lettera m) della legge 22 aprile 2021, n. 53, volto a prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo, dichiara che appare necessario assicurare che anche il detto criterio di delega sia oggetto di attuazione, mediante la seguente proposta di condizione. Dopo l'articolo 22, occorre inserire il seguente: "Art. 22-bis (Misure di promozione e sostegno degli allevamenti non intensivi) - 1. Al fine di promuovere le attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard di benessere degli animali superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente. 2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie. 3. Le misure di cui al comma 1 sono concesse agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti. Gli impegni in materia di benessere degli animali devono rispettare standard superiori rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente nei seguenti ambiti: a) utilizzo di acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale; b) condizioni di stabulazione che prevedano tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale; c) accesso allo spazio aperto; d) assenza di mutilazioni sistematiche, nonché di pratiche d'isolamento o di contenzione permanente; e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 5. Le misure di cui al comma 1 si articolano in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto: a) alimentazione; b) gestione aziendale; c) sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione; d) controllo ambientale; e) igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie; f) riduzione della densità e del numero di animali allevati. 6. Non possono beneficiare delle misure di cui al comma 1 coloro che abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per uno dei delitti di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del codice penale, ovvero per quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 luglio 2004, n. 189."

Il relatore [CUCCA](#) (IV-PSI), sugli incrementi edittali proposti, sarebbe incline ad accoglierli, seppure non nella misura indicata dalla senatrice ma con un criterio unico da individuare nella dialettica di Commissione. Sull'articolo aggiuntivo, non vede obiezioni all'accoglimento, ma prende atto dell'opposizione del [PRESIDENTE](#) che lo giudica estraneo alla competenza della Commissione ed invita a riproporlo nella Commissione di merito.

Si apre un breve dibattito, cui prendono parte i senatori [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*), [CIRINNA'](#) (*PD*) ed il presidente [OSTELLARI](#), che sintetizza l'esito della riflessione indicando al relatore la medesima ipotesi di criterio da seguire per l'incremento edittale, già seguita nel precedente esame.

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*), accedendo all'invito, propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione e conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

(Parere alle Commissioni 12a e 13a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice [CIRINNA'](#) (*PD*), considerato che il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, dichiara che appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo. Avanza perciò la proposta di osservazione secondo cui, in epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" devesi inserire la parola: "9,".

In riferimento all'articolo 14, considerato che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 14, nonché di salvaguardare in ogni caso l'applicazione della legge 20 luglio 2004, n. 189, si propone una riscrittura del comma 2, che superi l'alternatività tra arresto e ammenda, mediante la seguente proposta di osservazione. Occorre sostituire il comma 2 con il seguente: "Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.189, chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.".

In riferimento all'articolo 15, considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 727-bis c.p. ne rende molto difficile l'applicazione - soprattutto per la difficoltà di definire in maniera chiara e tassativa la "quantità trascurabile" e "l'impatto trascurabile sulla conservazione della specie" - e che le sanzioni previste dal medesimo articolo sono irrisorie e dunque non dissuasive, si propone un più ampio intervento sulla disposizione in esame, mediante la proposta di condizione seguente. Occorre ostituire l'articolo con il seguente: «Art. 15 (Modifiche all'articolo 727-bis del Codice penale) 1. All'articolo 727-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole "salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie" sono abrogate; b) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro."».

Considerato poi che appare opportuno disciplinare e sanzionare in forma specifica il traffico di specie protette, si propone l'inserimento di un articolo aggiuntivo a ciò finalizzato, mediante la seguente proposta di osservazione. Dopo l'articolo 16, occorre inserire il seguente: "Art. 16 -bis (Traffico di specie protette) 1. Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime

doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro. 2. La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. 3. Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/ 147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. 4. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131-bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale e dei suoi cuccioli, anche se nati nel corso del procedimento ed è altresì disposta l'interdizione alla detenzione di animali familiari. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime. 5. Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti previsti dal comma 1 ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia. 6. I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al comma 1 sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale e, in caso di insolvenza, del Ministero della transizione ecologica di concerto e del Ministero della Salute che potrà rivalersi sull'autore del reato. 7. In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, il Ministero della Salute e il Ministero della Transizione ecologica, di concerto tra loro, dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità: a) assegnazione al centro di cui all'articolo 1, comma 755 della legge 30 dicembre 2020, n. 178; b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale."

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) ipotizza l'accoglimento della sola proposta riguardante l'epigrafe, stante il rischio dell'eccesso di delega che si correrebbe accogliendo tutte le altre.

Si apre un breve dibattito, cui prende parte il senatore [BRIZIARELLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) (intenzionato ad integrare le osservazioni con una più incisiva modifica, volta a prevenire il rischio di procedura di infrazione euro-unitaria) ed il presidente [OSTELLARI](#) (che giudica più proprio fare presente tale rilievo presso la quattordicesima Commissione).

Quindi il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) propone lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi (allegato al resoconto) che, posto ai voti previo accertamento del numero legale, è accolto a maggioranza dalla Commissione, con l'astensione del senatore Crucioli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del

regolamento (UE) 2020/561, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 relativo ai dispositivi medici, per quanto riguarda le date di applicazione di alcune delle sue disposizioni ([n. 384](#))
(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Con il voto contrario del senatore Crucioli, la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/746, relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE, nonché per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/112 che modifica il regolamento (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro e l'applicazione differita delle condizioni concernenti i dispositivi fabbricati internamente ([n. 385](#))

(Parere alla 12a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [CUCCA](#) (*IV-PSI*) offre al senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) spiegazioni sulle definizioni contenute nello schema di decreto.

Con il voto contrario del senatore Crucioli la Commissione a maggioranza, previo accertamento del numero legale, conferisce mandato al relatore Cucca ad esprimere osservazioni favorevoli.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il Documento VII, n. 34 costituisce un affare già da tempo deferito alla Commissione: ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento del Senato, la sua trattazione - dopo un'adeguata attività istruttoria ed eventualmente la nomina di un relatore - potrà comportare la proposta di una risoluzione che inviti il Governo ad assumere iniziative in relazione al pronunciato della Corte costituzionale, di cui alla sentenza n. 24/2019 della Corte Costituzionale. Essa attiene alle misure di prevenzione patrimoniale, che è materia su cui sono pervenute anche richieste da parte di singoli senatori, poste all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. Pertanto si procederà a mettere in calendario lo svolgimento di audizioni, da parte dell'Ufficio di Presidenza integrato, di soggetti esperti, per la cui indicazione il Presidente invita i Gruppi a far pervenire i nominativi entro le ore 12 di giovedì 30 giugno prossimo.

Non facendosi osservazioni così resta stabilito.

Invocando la necessità di calendarizzare le pendenze presso le Commissioni riunite Prima e Seconda intervengono i senatori [MIRABELLI](#) (*PD*), Grazia [D'ANGELO](#) (*M5S*) e [BALBONI](#) (*FdI*), segnalando rispettivamente: il primo oratore il disegno di legge n. 2461 (Parrini ed altri. - Modifiche agli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235); la seconda oratrice il disegno di legge n. 1690 (Deputato Dori. - Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori, approvato dalla Camera) con i connessi atti Senato nn. 1275, 1180, 1692, 1743 e 1747; il terzo oratore il disegno di legge n. 2582 (Modifica all'articolo 6 della legge 20 giugno 2003,

n. 140, concernente la ripartizione tra le Camere della competenza in materia di autorizzazioni ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, approvato dalla Camera), cui il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU-Eco*) ricorda va congiunto il connesso disegno di legge n. 2578 (Modifiche alla legge 20 giugno 2003, n. 140, in materia di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione) a sua firma.

Il [PRESIDENTE](#) aderisce agli inviti testé avanzati ed aggiunge, ai disegni di legge per la cui trattazione si impegna a compulsare il collega senatore Parrini, anche i seguenti a trattazione congiunta: n. 2324 (Parrini ed altri.- Disposizioni in materia di responsabilità penale, amministrativa e contabile dei sindaci), 2145 (Ostellari ed altri. - Modifica dell'articolo 323 del codice penale in materia di reato di abuso d'ufficio) e 2279 (Santangelo ed altri. - Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali).

La seduta termina alle ore 15,35.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 381

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dagli articoli 17, 18 e 19 incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 382

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che appare opportuno assicurare l'effetto dissuasivo delle sanzioni previste dall'articolo 24, incrementandole nel minimo edittale sino al doppio.

OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 383

La Commissione, esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, per quanto di propria competenza, esprime osservazioni favorevoli considerando altresì che:

- il 9 marzo 2022 è entrata in vigore la legge di revisione costituzionale che ha modificato l'articolo 9, inserendo nel testo di tale disposizione un riferimento esplicito alla tutela degli animali e della biodiversità, per cui appare opportuno inserire nel primo rigo dei "Visto" anche un riferimento a detto articolo, nella seguente guisa:

In epigrafe, al primo rigo, dopo la parola: "articoli" inserire la parola: "9,".

